

Chiarimento n. 2 su temi diversi della concessione

1) Entro la fine del corrente anno 2023, **presumibilmente**, saranno avviati alla riscossione coattiva:
- gli avvisi di accertamento esecutivi non pagati emessi nel corso dell'anno 2022, per IMU, TASI e TARI;
- gli avvisi di pagamento TARI di competenza dell'anno 2022, per i quali sarà richiesta l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi (per i quali è prevista la corresponsione di un compenso fisso dell'1% oltre IVA);
- le sanzioni al codice della strada irrogate nell'anno 2021.

2) Per quanto attiene all'affidamento delle attività di riscossione previste all'art. 2, comma 4, del Capitolato d'oneri (tipicamente: avvisi di accertamento eseguiti per omesso versamento della tassa rifiuti a seguito di emissione di avvisi bonari), la remunerazione prevista per il Concessionario consiste in un compenso fisso pari all'1%, oltre IVA, se dovuta ai sensi di legge, dell'importo riscosso in fase pre-coattiva, oltre al rimborso delle spese postali effettivamente sostenute per l'attività di notifica (anche per quelle non riscosse). Tale percentuale non è oggetto di ribasso in sede di offerta di gara.

Le partite avviate alle fasi successive della riscossione coattiva saranno remunerate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2 del Capitolato.

Nella tabella seguente, sono indicati gli importi e il numero delle posizioni delle riscossioni ex art. 2, comma 4, del Capitolato (prima colonna della tabella art. 4, comma 1, del Capitolato, aggiornata nel chiarimento n. 1):

	TARI - Avvisi di accertamento esecutivi per omesso/parziale versamento (dopo avvisi bonari)
Importi anno 2022	317.082,98
N. posizioni	766
Importi anno 2023	255.611,00
N. posizioni	999
Importi	572.693,98

3) Al Concessionario saranno forniti gratuitamente l'accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, così come disposto dall'art. 1, comma 791, art. 1, L. 160/2019 e l'accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune.

4) La disposizione dell'art. 5, comma 3, lett. c), del Capitolato va interpretata nel senso che entro 90 giorni dalla trasmissione delle liste di carico dovranno essere consegnate al postalizzatore i relativi atti e non compiute le relative notifiche.

5) In merito alla previsione dell'art. 16, comma 1, del Capitolato si precisa che la cura del contenzioso riguarda esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario che dovrà sostenere le relative spese, sia per gli esiti favorevoli che per quelli non favorevoli, quali – ad esempio – i compensi per i professionisti qualificati che assumeranno la difesa, spese per bolli e contributo unificato, le spese addebitate dalle Commissioni di giustizia tributaria per la soccombenza in giudizio, ecc.

6) Le spese per la stipula del contratto in forma pubblico amministrativa saranno a integrale carico del Concessionario: in via presuntiva ammontano a circa € 300,00 per diritti di rogito ed € 250,00 per la registrazione del contratto.

7) Per la partecipazione alla procedura negoziata non è richiesta ai concorrenti la costituzione di una garanzia provvisoria. Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato, il Concessionario dovrà costituire, prima della stipula del Contratto, una garanzia, tramite fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, per tutta la durata del contratto. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Concorezzo.

8) Le obbligazioni previste all'art. 14, comma 2, del Capitolato si riferiscono ai seguenti canali di comunicazione:

- linea telefonica, posta elettronica e PEC devono essere resi disponibili all'Ente concedente e all'utenza;

- il software gestionale di accesso alle banche dati è riservato all'Ente.

I concorrenti potranno prevedere l'attivazione di uno sportello web del cittadino, comprensivo di moduli per istanza e verifica della posizione debitoria online e possibilità di pagamento con sistemi PagoPA: tale previsione potrà essere valorizzata in offerta tecnica, tra le modalità di organizzazione del servizio (punto 3 dei criteri indicati nella Lettera di invito).

9) La previsione dell'art. 12 del Capitolato – *in caso di ripetute notifiche negative, l'atto dovrà essere depositato e reso disponibile presso la sede o la filiale del Concessionario* – deve intendersi operativa dopo l'effettuazione del **secondo** tentativo di notifica, fatta salva diversa indicazione contenuta nell'offerta tecnica del concorrente.

10) I discarichi per inesigibilità saranno riconosciuti previa presentazione, anche in via telematica, della relativa comunicazione e la messa a disposizione, per il controllo, delle quote poste in discarico e di tutta la documentazione comprovante l'inesigibilità della quota per la quale si è presentata la comunicazione di discarico. Per le quote per cui sono in corso procedure esecutive non si procede al discarico sino alla conclusione delle procedure in corso. Le comunicazioni di inesigibilità dovranno, di regola, contenere le informazioni previste nel decreto ministeriale 22 ottobre 1999.

11) Il ricorso alla procedura mobiliare prevista dal DpR n. 602/1973 sarà effettuata dal Concessionario qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza. I concorrenti potranno definire le specifiche modalità di intervento nell'offerta tecnica.

12) Le previsioni dei commi 1 e 2 dell'art. 19 in tema di *Penali* si intendono riferite al comma 3 dell'art 5 del Capitolato e non al comma 2.